



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19/11/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	A
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2015-286

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI
CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL D.LGS. 33/2013.
ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 7/11/2013.

Su proposta del Segretario Generale Pietro Paolo Mileti, sentiti il Sindaco Marco Doria ed il Direttore Generale Franco Giampaolletti:

Premesso:

- che con Deliberazione n. 109 del 30/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Genova, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;
- che con Deliberazione n. 12 del 30/1/2014, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato la prima revisione annuale del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, con contestuale adeguamento al P.N.A. nel frattempo approvato;
- che con Deliberazione n. 6 del 29/1/2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato la seconda revisione annuale del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017;
- che al citato Programma ,parte II , sezione , II è allegata la tabella "Obblighi di pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente" ove, tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sono indicati i dati da pubblicare nella apposita sezione del sito istituzionale e i dirigenti responsabili della pubblicazione stessa;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2 del 13.10.2015, il Segretario Generale, Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, ha disposto l'adeguamento alla revisione organizzativa dell'ente della citata tabella “;
- che il D. Lgs. 33/2013 stabilisce all'art. 14 specifici obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, nonché all'art.22 commi 2 e 3 particolari obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato , come di seguito riportato:
“Art . 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
- *“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*
 - *a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
 - *b) il curriculum;*
 - *c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*

- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'[articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441](#), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli [articoli 3 e 4](#) della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7](#).
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio”;
- Art. 22”Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati , e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
 - 1.Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
 - 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

- 3. *Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli [articoli 14 e 15](#).*
- 4. *Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.*
- 5. *Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.*
- 6. *Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.”;*
- che il citato Decreto rafforza tali obblighi di pubblicazione con la previsione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (art.47) , oltreché di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale e con la previsione del divieto di erogare somme di denaro da parte del Comune a favore degli enti inadempienti nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art.22 ;
- che in particolare l'art. 47 c. 1 del citato decreto prevede che *“1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato”;*
- che tale sanzione , ai sensi dell'art.47 c.2, si applica altresì per la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22 , c.2 , nonché agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero , per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
-
- che l'art. 45 comma 4 , ultimo periodo , stabilisce che la CIVIT (oggi ANAC) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 sopra richiamato, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si sia proceduto alla pubblicazione;

Considerato che:

- la tabella “Obblighi di pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente” allegata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017 e successive modifiche , individua quali dirigenti responsabili per la pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.lgs 33/2013 il dirigente del Settore Giunta e Consiglio della Segreteria organi istituzionali per i dati relativi agli organi di indirizzo politico comunale e i Segretari Ge-

nerali dei Municipi per quelli riferiti agli organi municipali. Tale tabella individua quali dirigenti responsabili per i dati di cui all'art.22, il Gabinetto del Sindaco, per i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e la Direzione Partecipate, per quelli riferiti alle Società partecipate;

- con deliberazione n. 255 del 7/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Modalità per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art 47 del D.lgs .33/2013” la Giunta comunale ha definito le procedure per le sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto, individuando, all’interno dell’Ente, i dirigenti responsabili dell’istruttoria e dell’irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 22, sulla base delle indicazioni generali fornite da ANAC nella deliberazione n. 66 del 31/7/2013: “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013)”;
- con deliberazione n. 10 del 21/1/2015, l’ANAC ha ritenuto di modificare il precedente orientamento e, di conseguenza, i soggetti competenti per i procedimenti sanzionatori, ritenendo che *la trasparenza è materia di competenza statale e alla luce di quanto previsto dall’art. 19, c. 7, del d.l. 90/2014, si deve ritenere che spetti solamente all’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di trasparenza ad essa attribuite, il potere di avviare il procedimento sanzionatorio ai sensi della legge 689/1981, nell’ambito del quale può attivarsi la segnalazione del Presidente dell’ANAC di cui al predetto articolo 19 co.7.* “ L’ANAC, inoltre, per i casi di mancato pagamento in misura ridotta, ha individuato il Prefetto quale soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni definitive per le violazioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 33/2013;

Ritenuto pertanto necessario adeguare le modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di trasparenza al nuovo orientamento di ANAC sopra rappresentato;

Visti l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Segretario Generale proponente e dal responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario;

LA GIUNTA, previa regolare votazione, all’unanimità

DELIBERA

- 1) di abrogare, per le motivazioni di cui in premessa, la Deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 7/11/2013 ad oggetto “Modalità per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art 47 del D.lgs .33/2013”;
- 2) di stabilire che la segnalazione al Responsabile per la Trasparenza per le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del citato Decreto, avvenga a cura dei dirigenti di seguito indicati:

- A. il Dirigente del Settore Giunta e Consiglio della Segreteria Organi Istituzionali, per le violazioni relative ai titolari di incarichi politici del Comune;
 - B. i Segretari Generali dei Municipi, per le violazioni relative ai titolari di incarichi politici dei Municipi;
- 3) di stabilire che la segnalazione al Responsabile per la Trasparenza per le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 del citato Decreto, avvenga a cura dei dirigenti di seguito indicati:
- A. il Dirigente della Direzione Partecipate, per le violazioni relative alle Società partecipate;
 - B. Il Dirigente del Gabinetto del Sindaco per le violazioni relative agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico .
- 4) di stabilire inoltre che i Dirigenti di cui al punto 3 comunichino la rilevata mancata o incompleta pubblicazione dei dati inerenti gli Enti/Società ai Dirigenti competenti per materia in relazione all'attività degli Enti/Società, ai fini del divieto di erogazione di somme a loro favore, come disposto dall'art. 22 comma 4 del D. Lgs. 33/2013, nonché al Direttore della Ragioneria e al Direttore generale;
- 5) di prendere atto :
- A. che compete al Responsabile per la Trasparenza la comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, sulla base delle procedure e con le modalità individuate dall'Autorità stessa, della mancata o incompleta pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 14 e 22 del D. Lgs. 33/2013, a fronte delle segnalazioni ricevute dai soggetti individuati ai punti 2) e 3);
 - B. che spetta all'ANAC l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, con riferimento alle funzioni di accertamento, contestazioni e notificazioni, ai fini del pagamento in misura ridotta;
 - C. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova;
- 6) di stabilire che con successivo provvedimento vengano aggiornati i funzionigrammi relativi alle strutture dirigenziali, a seguito di quanto disposto con il presente atto;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2015-DL-386 DEL 13/11/2015 AD OGGETTO:
MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL
D.LGS 33/2013. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 255 DEL 7/11/2013.**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

16/11/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 980 0 0	SEGRETARIO GENERALE (980)
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-386 DEL 13/11/2015	

OGGETTO: Modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 47 del D.Lgs 33/2013. Abrogazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 7/11/2013.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

La competenza all'irrogazione delle sanzioni è stata individuata di competenza statale dalla Delibera Anac n. 10 del 21/1/2015 e di conseguenza il possibile introito delle stesse non è di competenza comunale.

Genova, 16 /11 /2015

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2015-DL-386 DEL 13/11/2015 AD OGGETTO:
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL
D.LGS. 33/2013. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 255 DEL 7/11/2013.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

17/11/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2015-DL-386 DEL 13/11/2015 AD OGGETTO:
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL
D.LGS. 33/2013. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 255 DEL 7/11/2013.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

18/11/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2015-DL-386 DEL 13/11/2015 AD OGGETTO:
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL
D.LGS. 33/2013. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 255 DEL 7/11/2013.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

18/11/2015

Il Vice Segretario Generale – Vicario
[Avv. Graziella De Nitto]